

COMUNE DI SELARGIUS

Città Metropolitana di Cagliari

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

PROGETTO

LAVORI DI DEMOLIZIONE EX CINEMA ASTRA E REALIZZAZIONE PARCHEGGI

ELABORATO

SCHEMA DI CONTRATTO

ALLEGATO

		=
DATA	ADDII E 2010	

APRILE 2019

PROGETTAZIONE

DOTT, ING. MAURIZIO CONTU

COLLABORATORI:

DOTT, ING. LUCA LACONI

ELABORAZIONE GRAFICA

CEONARDO

VIA LAMARMORA N. 56 - 09124 CAGLIARI

IL SINDACO

Dott, Ing. Pierluigi Concu

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Adalberto Pibiri

Repertorio n del	
REPUBBLICA ITALIANA	
COMUNE DI SELARGIUS PROVINCIA DI CAGLIARI	
CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	
"LAVORI DI DEMOLIZIONE EX CINEMA ATRA E REALIZZAZIONE	
PARCHEGGI"	
Importo netto lavori €	
L'anno duemila addì del mese di in Selargius, nella ca-	
sa Comunale, sita nella via Istria n. 1, avanti a me D.ssa Carla Sesta , Segretario Generale	
e Ufficiale Rogante del Comune di Selargius, espressamente autorizzato dalla legge, si so-	
no costituiti personalmente:	
- per l'Ente: il Dott. Ing. Adalberto Pibiri nato a Quartu Sant'Elena il 05/04/1966, Diret-	
tore dell'Area Opere Pubbliche del Comune di Selargius, il quale agisce nel presente atto	
in nome e per conto del Comune che rappresenta, codice fiscale 80002090928, partita	
I.V.A. 00542650924, in virtù degli artt. 50, 107 e 109 del T.U. approvato con D. Lgs. n.	
267/2000 e del Decreto Sindacale protocollo n. 9504 del 08/03/2017, che seppur non mate-	
rialmente allegato costituisce parte integrante del presente atto e viene unitamente conser-	
vato;	
- per l'Appaltatore: il Signor nato a il resi-	
dente in, via, n codice fiscale, il	
quale mi dichiara di agire nel presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante	
dell'Impresa con sede in nella via,	
n, codice fiscale e partita I.V.A, così come risulta dalla visura	
camerale effettuata in data, acquisito in copia agli atti e custodito agli	
atti;	

I predetti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale	
sono certo premettono che	
con deliberazione della Giunta Comunale n del è stato ap-	
provato il progetto definitivo-esecutivo, redatto dall'Ing. Maurizio Contu, relativo ai lavori	
di LAVORI DI DEMOLIZIONE EX CINEMA ATRA E REALIZZAZIONE	
PARCHEGGI, il cui importo complessivo ammonta ad € 700.000,00 di cui € 479.522,19	
per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 37.422,79, ed € 220.477,81	
per somme a disposizione dell'Amministrazione;	
con determinazione dirigenziale a contrarre n del si è stabilito	
di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi	
dell'art. 60 del D. Lgs,. n. 50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo,	
ai sensi dall'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;	
con determinazione dirigenziale n del, dopo l'espletamento del-	
la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016,	
l'appalto in oggetto veniva aggiudicato in via definitiva all'Impresa per un im-	
porto di €, comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto dell'I.V.A.	
e del ribasso di gara del%;	
con determinazione dirigenziale n del venivano assunti sui compe-	
tenti capitoli di bilancio gli impegni per la corresponsione dei corrispettivi dell'appalto;	
il Legale Rappresentante dell'Impresa aggiudicataria e il Responsabile del Procedimento	
hanno sottoscritto il verbale con il quale si da atto del permanere delle condizioni che con-	
sentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;	
si è provveduto alla pubblicazione dell'elenco delle imprese partecipanti alla gara, con il	
nominativo dell'impresa vincitrice e il sistema di aggiudicazione prescelto;	
è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ai sensi della	

Legge n. 266//2002 e successive modifiche ed integrazioni.	
Con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, le parti come sopra rappresen-	
tate e costituite, convengono e stipulano quanto segue:	
TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	
Art 1 - Richiamo alle premesse	
Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.	
Art. 2 - Oggetto dell'affidamento	
Il Comune di Selargius, rappresentato dal Direttore dell'Area Opere Pubbliche, Ing. Adal-	
berto Pibiri, affida all'Impresa "", che accetta, a mezzo del	
costituito legale rappresentante, Signor, i LAVORI DI DEMOLIZIONE	
EX CINEMA ATRA E REALIZZAZIONE PARCHEGGI. L'Appaltatore dichiara di as-	
sumerli con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, secondo gli	
elaborati del progetto definitivo-esecutivo di cui in premessa.	
Art. 3 - Importo del contratto	
L'importo complessivo del contratto ammonta ad € (diconsi euro	
/) quali oneri della sicurezza.	
Tale importo corrisponde alla somma di €, comprensiva degli oneri per	
la sicurezza, quale base d'asta depurata del ribasso di gara del%.	
Art . 4 - Regime IVA	
Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto all'I.V.A. per cui	
si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972,	
n. 634.	
Per i lavori in oggetto l'aliquota IVA è pari al 10,00% per le opere di realizzazione par-	
 cheggio e impianti connessi e al 22% per le opere di demolizione dell'ex Cinema Astra.	

Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione	
La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con i fondi impegnati sul Capitolo	
, Impegno n, Intervento (determinazione di impegno	
n° del), Centro di Costo Si precisa che	
l'Impresa dovrà riportare in fattura le seguenti indicazioni: determinazione di impegno di	
spesa, capitoli PEG, numero degli impegni di spesa, centro di costo ed interventi. In assen-	
za dei predetti dati il servizio finanziario non potrà procedere alla liquidazione della fattura	
medesima.	
Art. 6 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore	
II presente contratto di appalto, ai sensi dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. 207/2010 si in-	
tende stipulato a corpo. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri	
stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito	
dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.	
Art. 7 - Categoria prevalente	
Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9 e 184 del Re-	
golamento generale e all'articolo Art. 5 del Capitolato speciale, sono le seguenti:	
Categoria prevalente: OS23 Importo: € 290.403,96 , pari alla percentuale del 65,69%; altre	
categorie: OG3 Importo: € 103.875,42, pari alla percentuale del 23,50% e OG10 Importo:	
€ 47.820.02 , pari alla percentuale del 10,82%	
Art. 8 - Nomina dell'esecutore	
Si da atto che l'impresa aggiudicataria ha concorso all'appalto come impresa	
e che, pertanto, seguirà in proprio i lavori.	
Art. 9 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore	
Ai sensi dell'art. 2 del D.M. Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 45, l'appaltatore elegge domi-	
cilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio della Direzione dei Lavori. Tutte le intimazioni,	

	le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal con-	
	tratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimen-	
	to, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o	
	di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso	
	il domicilio eletto di cui sopra.	
	Art. 10 - Indicazione delle persone che possono riscuotere	
	L'appaltatore si riserva di comunicare, con apposita nota o all'atto dell'emissione delle re-	
	lative fatture, le modalità di accreditamento delle somme dovute e il nominativo della per-	
	sona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto od a sal-	
	do anche per effetto di eventuali cessioni di credito. La cessazione o la decadenza dall'in-	
	carico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente	
	notificata alla stazione appaltante. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successi-	
	va alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del	
	cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni pre-	
	viste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante	
	per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.	
	Art . 11 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore	
	L'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con	
	rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio	
	delle attività necessario per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore	
	rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito	
	per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso	
	l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione	
	dei lavori. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garan-	
	tire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'ammini-	
Ī	- 5 -	

strazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere	
il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità	
all'appaltatore o al suo rappresentante.	
Art . 12 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa	
L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di can-	
tiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentan-	
te delegato. Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la con-	
duzione del cantiere: egli (qualora predisposto) è responsabile del rispetto del piano di si-	
curezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione	
dei lavori. La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavo-	
ri. Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere	
tecnico organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti pre-	
visti dall'art. 87, commi 2 e 3 del Regolamento di Esecuzione e attuazione (Codice Con-	
tratti) di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. La nomina di Direttore tecnico dell'impresa	
deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicità dell'incarico.	
Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore tecnico	
dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari	
per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'allegato XI al D. Lgs. n° 81/2008, prov-	
vedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni	
che non abbiano necessità di coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore tecnico	
entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza. Decorso tale termine	
infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i lavori per mancanza della ido-	
neità tecnica e organizzativa di cui all'art. 79, comma 1, lett. b), del Regolamento di Esecu-	
zione e attuazione; tale circostanza comporta la rescissione del contratto e la prosecuzione	
in danno. Il responsabile della sicurezza, se diverso dal direttore tecnico, dovrà essere no-	
- 6 -	

minato almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.	
Art. 13 - Osservanza di leggi e di norme e significato delle abbreviazioni	
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato ge-	
nerale di appalto, nel presente contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale, nell'Elenco dei	
Prezzi Unitari e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati	
facenti parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati al presente con-	
tratto. Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato	
Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamen-	
ti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Ap-	
paltatore, salvo diversa disposizione del Capitolato Speciale: 1. Codice dei contratti: il D.	
Lgs. 50 del 18 Aprile 2016; 2. Regolamento generale: il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 -	
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non	
abrogate; 3. D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione	
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della si-	
curezza nei luoghi di lavoro; 4. Legge n. 106/2011: 5. L. R. 8/2018: Legge Regionale 13	
marzo 2018, n. 8 -Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e fornitu-	
re 6. CGA: il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19	
aprile 2000, n° 145, così come modificato dalla Legge 106/2011; 7. Regolamento di Quali-	
ficazione: Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di	
lavori pubblici, ai sensi del D. Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni; 8. le leggi, i	
decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 9. le leggi, i de-	
creti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nei quale de-	
vono essere eseguite le opere oggetto dei presente appalto; 10. D Lgs. n. 152/2006 sullo	
smaltimento rifiuti; 11. Delibera della Giunta Comunale n. 491/93 che impone la produ-	
zione della certificazione di smaltimento dei materiali di risulta per la liquidazione dei	
-7-	

S.A.L.; 12. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non	
espressamente richiamate, e tutte le nonne modificative e/o sostitutive delle disposizioni	
precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori, e	
fossero ritenute necessarie per la corretta esecuzione delle opere.	
TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO	
Art . 14 - Adempimenti antimafia	
- Si da atto che la Ditta è iscritta nell'elenco dei fornitori, pre-	
statori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa	
(white list) redatto dalla Prefettura di Cagliari, ex art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge	
n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18/04/2013;	
Art . 15 - Divieto di cessione del contratto	
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad	
eseguire in proprio le opere o i lavori oggetto del presente contratto.	
Art . 16 – Subappalto e avvalimento	
L'appaltatore, in sede di gara, si è riservato la facoltà di avvalersi del subappal-	
to. Restano fermi i divieti di subappalto allo stesso previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n.	
50/2016.	
L'appaltatore in sede di gara si è avvalso dei requisiti per la cate-	
goria Lo stesso, così come disposto dalle normative vigenti, si obbliga al ri-	
spetto di quanto riportato nel contratto di avvalimento con l'impresa ausiliaria.	
Art . 17 - Lavoratori dipendenti e loro tutela	
L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e	
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A	
garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta	
dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del	

procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli	
enti previdenziali e assicurativi compresa la cassa edile, ove richiesto. L'Amministrazione	
dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze	
accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ri-	
tenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo	
l'approvazione del collaudo, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministra-	
zione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento	
della richiesta del responsabile del procedimento. In caso di ritardo nel pagamento delle	
retribuzioni dovute al personale dipendente,	
l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i	
successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivata-	
mente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante	
pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraen-	
do il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. I pa-	
gamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze pre-	
disposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso	
di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del proce-	
dimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del	
lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. L'Appaltatore di opere	
pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabi-	
lito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella	
quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore trasmette all'amministrazione o ente committente	
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,	
inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di	
sicurezza di loro spettanza. Si conviene che l'Appaltatore trasmetta periodicamente, con	
0	

cadenza quadrimestrale, all'amministrazione copia dei versamenti contributivi, previden-	
ziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contratta-	
zione collettiva. Si da atto, comunque che l'Amministrazione, prima della consegna dei	
lavori e in coincidenza di ogni stato di avanzamento dei lavori provvederà ad acquisire il	
D.U.R.C. di cui al D. Lgs n° 81/2008 e ss. mm. e ii.	
Art . 18 - Sicurezza e salute nel cantiere	
L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori:	
1. il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008,	
n° 81 e ss. mm. e ii. ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 15	
della stessa norma;	
2. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.	
102 del D. Lgs. 09 aprile 2008, n° 81 e ss. mm. e ii.;	
3. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative	
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare	
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. I piani	
di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente	
allegati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa for-	
male costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.	
Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la	
risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore	
della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigi-	
lano sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Impresa esecutrice prima dell'inizio dei lavori	
ovvero in corso d'opera, può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al	
D. Lgs. 09 aprile 2008, n° 81, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurez-	
za e di coordinamento trasmesso dalla stazione appaltante. L'Appaltatore esonera l'Ammi-	
- 10 -	

nistrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venis-	
sero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicu-	
rezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di	
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle im-	
prese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.	
Art 19 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto	
Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato	
apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione n.	
in data rilasciata dalla società/dall'istituto	
, Agenzia di, per	
un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La predetta polizza è stata appro-	
vata dal Direttore dell'Area Opere Pubbliche con determinazione n° del	
La garanzia è svincolata secondo le modalità previste nel Capi-	
tolato speciale d'appalto e Art. 103 comma 5 del codice dei contratti. La cauzione definiti-	
va è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di lavori	
eseguiti pari al 50% dell'importo contrattuale, attestato mediante S.A.L. o analoghi docu-	
menti. Al raggiungimento di tale percentuale la cauzione è svincolata in ragione del 50%	
dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione	
di un 5% dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di lavori eseguiti oltre il suddetto	
50%. Detto svincolo è da intendersi automatico, senza la necessità del benestare	
dell'Amministrazione, alla sola condizione della consegna preventiva all'Istituto garante,	
da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L. o analoghi documenti (in originale o copia autentica)	
attestanti gli importi di lavori raggiunti. Il restante 25% dell'ammontare residuo	
dell'iniziale importo garantito cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certifi-	
cato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi	

, rannagan grant g	
Art 21 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto	
TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
comporta l'inefficacia della garanzia.	
o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non	
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso	
tificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi	
assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del cer-	
Opere Pubbliche con determinazione n° del La copertura	
La predetta polizza è stata approvata dal Direttore dell'Area	
terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale non inferiore ad €	
za, inoltre, assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a	
cuzione dei lavori per un massimale minimo di € La poliz-	
ne totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'ese-	
eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzio-	
, Agenzia di, che copre gli	
di assicurazione n, emessa in data dalla Società	
L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo art. 103 del codice dei contratti, ha stipulato la polizza	
Art . 20 - Polizza di assicurazione durante i lavori	
all'appaltatore.	
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere	
reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di	
scritta della stazione appaltante. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la	
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta	
assicurativa di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva	
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza	

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e	
inscindibili di cui al presente contratto, al Capitolato speciale ed elenco dei prezzi unitari	
delle categorie a corpo, e di tutti gli elaborati grafici e scritti del progetto esecutivo, atti	
che, sebbene materialmente non allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertan-	
 to, ad eccezione del Nuovo Capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000, n° 145, così	
come modificato dal DPR n. 207/2010 sono stati firmati dalle parti in segno di presa visio-	
ne e piena accettazione e vengono custoditi unitamente al presente atto.	
Sono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati: a) il Nuovo Capi-	
tolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000, n° 145, così come modificato dal DPR n.	
207/2010; b) il capitolato speciale d'appalto; c) gli elaborati grafici progettuali (n.	
tavole); d) il piano di sicurezza e coordinamento; e) l'elenco prezzi unitari;	
f) il cronoprogramma.	
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra e che,	
se pure facenti parte del progetto definitivo-esecutivo, non costituiscono alcun riferimento	
negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.	
Art . 22 - Programma di esecuzione dei lavori	
L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per	
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievo-	
le alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione. Prima dell'inizio dei	
lavori l'Appaltatore dovrà pertanto presentare all'approvazione della Direzione dei lavori	
(che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori, anche indipendente	
dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del can-	
tiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsio-	
ni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori,	
anche allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento dei pagamenti. Tale	
- 13 -	

programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si	
riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito ter-	
mine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più con-	
veniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali	
 compensi.	
 Art . 23 - Occupazioni temporanee di suolo	
L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richie-	
 sta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se tratta-	
si di immobili privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi pro-	
prietari. Resta inteso che tutti gli oneri derivanti dall'individuazione, dall'uso e	
dall'eventuale ripristino delle aree utilizzate per lo stoccaggio dei materiali di cantiere sono	
 a totale carico dell'Appaltatore. Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni ver-	
ranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i	
 modi e i tempi per rimuoverli.	
Art . 24 - Sospensioni o riprese dei lavori	
A - E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art.	
107 del D. Lgs 50/2016 nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di	
altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte	
dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la neces-	
sità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'artico-	
lo 56 della L. R. n° 5/2007 qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della	
conclusione del contratto. La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a	
far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel	
caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere ade-	
guato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. L'appalta-	
- 14 -	

tore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei la-	
vori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffida-	
re per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore	
dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente	
comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori,	
qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Nei	
casi previsti dall'art. 107, commi 1 e 2 del D. Lgs 50/2016 il responsabile del procedimento	
può sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per	
un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecu-	
zione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore	
può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si	
oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti	
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni caso, e salvo che la	
sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata	
nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. La sospensione parziale dei la-	
vori ai sensi dell'art. 158, comma 7, del Regolamento di Esecuzione determina altresì il	
differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto	
dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto	
della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secon-	
do il programma dei lavori redatto dall'impresa, ovvero secondo giustificate determinazio-	
ne del responsabile del procedimento.	
B - Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause	
diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente sono considerate illegittime e danno di-	
ritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti. Ai sensi dell'articolo	
1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quan-	
- 15 -	

tificato secondo i seguenti criteri:	
a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono deter-	
minate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34,	
comma 2, lettera e) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;	
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di	
impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 144 del DPR	
207/2010, rapportati alla durata dell'illegittima sospensione;	
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispetti-	
 vamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati	
dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5, del Regolamento di esecuzione;	
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati	
dalle vigenti norme fiscali.	
Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di	
 danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.	
Art . 25 - Proroghe	
L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel	
termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata	
con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del	
tempo previsto dal comma 3. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal respon-	
sabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevi-	_
mento.	
Art . 26 - Durata giornaliera dei lavori	
L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornalie-	
ro, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comuni-	
cazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà	
- 16 -	

qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso	
l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. Salva l'osservanza	
delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità	
che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su	
autorizzazione del responsabile del procedimento ne da ordine scritto all'appaltatore, il	
quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.	
Art . 27 - Danni nel corso dei lavori	
Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli	
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle	
cose oggetto di esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento	_
di danni ai luoghi, a cose o a terzi, determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione	
dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente	
dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Nel caso di danni causati da forza mag-	
giore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni naturali e con-	
secutivi da quello dell'evento, mediante telegramma, a pena di decadenza dal diritto al ri-	
sarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone pro-	
cesso verbale, all'accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo	
stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;	
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle	
regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) dell'eventuale omissione delle	
cautele necessarie a prevenire i danni.	
Art . 28 - Variazioni al contratto e al progetto	
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può provarsi che me-	
diante atto pubblico amministrativo. Il contratto di appalto può essere modificato durante il	
periodo di validità senza far ricorso a una nuova procedura di affidamento se rispettati i	
- 17 -	

termini di cui all'articolo 106 comma 1 del codice dei contratti. Il contratto può essere mo-	
dificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in	
tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una	
nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie	
di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del va-	
lore iniziale del contratto.	
Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo	
213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approva-	
zione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di	
competenza.	
La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d'opera, a completa-	
mento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per	
conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore	
dei lavori, sia disposta dal Direttore dei lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e	
purché sia contenuta nei limiti di importo di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016 non potrà	
in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appalta-	
tore.	
L'Ente intende ricorrere all'applicazione dell'art. 106 comma 1 lettera a) del d.Lgs. n.	
50/2016 per l'eventuale utilizzo delle economie d'asta e delle altre risorse accantonate nel	
quadro economico. In base a tali risorse, se sufficienti, sarà predisposta una variante pro-	
gettuale con conseguente modifica del contratto per:	
• acquisire al patrimonio comunale il fabbricato adiacente l'Ex Cinema Astra, ubicato	
sulla Via Tazzoli, angolo Via Grandi con relative pertinenze (area verde confinan-	
te con Piazza Don Giovanni Piras);	
demolire anche il suddetto fabbricato;	
19	

• realizzare il parcheggio su tutta l'area liberata dopo le due demolizioni, ivi compresi	
i relativi impianti di illuminazione e la segnaletica verticale e orizzontale;	
• procedere alle opere relative alla dismissione di amianto, previa redazione del piano	
di lavoro e caratterizzazione, qualora durante la fase di demolizione vengano rin-	
venuti elementi oltre le quantità previste nel computo metrico di progetto.	
Art . 29 - Nuovi prezzi per lavori non previsti	
Qualora nel corso dei lavori, sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista	
dal contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dal medesimo, i nuo-	
vi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno determinati nei modi previsti dall'art. 163	
del DPR 207/2010 Regolamento di Esecuzione.	
Art . 30 - Revisione prezzi	
E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del	
codice dei contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile. Per i	
lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'a-	
sta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di	
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al	
2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazio-	
ne dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici	
da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale	
del 2 per cento. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli mate-	
riali da costruzione per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o	
in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle In-	
frastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al	
comma 6, si fa luogo a compensazioni in aumento o in diminuzione, per la metà della per-	
centuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.	
- 19 -	

Art.31 - Anticipazione	
Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del codice dei contratti, sul valore stimato dell'appalto	
viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere	
all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'antici-	_
pazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di	
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo	
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La	
predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislati-	
vo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si	
riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che	
ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli inter-	
mediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del	
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente	
ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero	
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazio-	
ne, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui im-	
putabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali	
con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	
Art . 32 - Pagamenti in acconto	
Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai	
S.A.L. e tutti gli altri documenti contabili, pagamenti in acconto (rate) ogni volta che l'im-	
porto dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0.5% per infortuni	
raggiunge l'importo di € 60.000,00 (diconsi euro sessantamila/00), come risultante dal Re-	
gistro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati rispettivamente dagli	
articoli 188 e 194 del D.P.R. 207/2010. La somma del pagamento in acconto è costituita	
20	
- 20 -	

dall'importo progressivo determinato al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli	
elementi di costo, incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza, al netto della	
ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle	
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause	
ostative, in sede di conto finale, al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.	
Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il diret-	
tore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi	
dell'articolo 194 del D.P.R. 207/2010, che deve recare la dicitura: lavori a tutto il con	
l'indicazione della data di chiusura; il RUP emette, ai sensi dell'articolo 195 del D.P.R.	
207/2010, il conseguente certificato di pagamento che deve richiamare lo stato di avanza-	
mento dei lavori con la relativa data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la	
ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del co-	
dice dei contratti. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque	
giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque	
il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione, ai sensi	
dell'articolo 107, del D. Lgs. 50/2016. Non si può procedere al pagamento nel caso in cui	
la sospensione dei lavori sia imputabile all'Appaltatore. Il termine per l'emissione dei certi-	
ficati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i qua-	
rantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a	
norma dell'art. 194 del Regolamento di esecuzione. Il termine per disporre il pagamento	
degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla	
data di emissione del certificato stesso. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provviso-	
rio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei lavori, a seguito di	
ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Nel caso di pagamenti di importo superiore a	
cinquemila euro, la Stazione Appaltante, prima di effettuare il pagamento a favore del be-	
21	
7.1	i .

neficiario, provvederà a una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto	
disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia S.p.A.".	
Nel caso Equitalia Servizi S.p.A. comunichi la presenza di debiti in misura pari almeno	
all'importo di cinquemila euro, l'Amministrazione non procederà al pagamento delle	
somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato	
per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. De-	
corso il termine di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008	
senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-	
bis del citato D.P.R. n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui	
al comma 3 dell'art.3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, il soggetto pubblico pro-	
cede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario. Ai sensi e per gli effetti del com-	
ma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.U.P. dell'intervento é	
F71B17000010004 e il C.I.G. attribuito alla gara è I pagamenti saran-	
no effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca	
- Codice IBAN non dedicato/dedicato in via esclusiva alle	
commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i	
La persona titolare o delegata a operare sul suddetto conto bancario è:	
nato a Cagliari il Codice Fiscale Ai	
sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al pre-	
sente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva	
alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n.	
136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifi-	
co bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità	
delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di	
beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobi-	

lizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non	
esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via	
esclusiva alla realizzazione degli interventi. L'Impresa medesima si impegna a comunicare,	
entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espres-	
samente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti	
dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i	
Art . 33 - Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia	
Il pagamento della rata di saldo, che non può essere inferiore al 5% dell'importo di contrat-	
to, comprensiva della ritenuta prevista all'art. 32, disposto previa garanzia fidejussoria, de-	
ve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato dì col-	
laudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presun-	
zione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile. La	
fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previ-	
ste da quella per la cauzione. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra	
il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Nel caso l'appaltatore non abbia preventi-	
vamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presen-	
tazione della garanzia stessa.	
Art . 34 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto	
I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore	
mediante mandati di pagamento emessi in capo al Tesoriere, intestati all'impresa e resi	
esigibili in una delle altre forme previste dalla normativa vigente.	
Art 35 - Ritardo nei pagamenti	
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi	
agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto	
come richiamati nel presente contratto, trascorsi i 45 giorni senza che sia emesso il certifi-	
- 23 -	

cato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta)	
giorni di ritardo; trascorso inutilmente anche questo termine spettano all'appaltatore gli	
interessi di mora. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate	
di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di	
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai	
sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione	
appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di ricorrere al giudice ordinario per la riso-	
luzione del contratto.	
Art . 36 - Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori	
I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla	
presente stipula. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 240	
(duecentoquaranta) naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di	
consegna dei lavori. L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione della lavorazioni	
secondo quanto disposto dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010. L'ul-	
timazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'appaltatore per iscritto	
al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contradditto-	
rio. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 4 del Dlg n. 50/2016	
ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo	
accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori il termine assegnato	
dal direttore dei lavori per compiere i lavori. I presupposti per i quali il responsabile del	
procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quel-	
li strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.	
Art . 37 - Penali	
Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale dello 1,00 per	
 mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale, successivo e consecutivo. La me-	
- 24 -	
- Δ+ -	

desima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione.	
Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto ad una penale dello 1,00	
per mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale, successivo e consecutivo di	
ritardo. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in	
merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.	
Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore	
all'importo del 10%, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure	
previste dall'art. 108 del Dlg n. 50/2016. Su indicazione del Direttore dei Lavori, la penale	
è comminata dal responsabile del procedimento sulla base della seguente procedura:	
a) Avvio del procedimento di contestazione della penalità all'esecutore (ai sensi della L.	
241/1990) con assegnazione di un termine massimo di 15 giorni consecutivi naturali per la	
presentazione delle proprie giustificazioni. La contestazione sollevata deve contenere la	
puntuale indicazione della disposizione contrattuale violata.	
b) Conclusione del procedimento di irrogazione della penale con provvedimento motivato	
del RUP a seguito della valutazione delle controdeduzioni dell'esecutore ed applicazione	
della penalità in sede di liquidazione, da espletarsi entro il termine massimo di 15 giorni	
consecutivi e naturali dal ricevimento delle giustificazioni di cui al precedente punto a). E'	
ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della	
penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa. La disapplicazione	
non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di	
disapplicazione della penale decide il Dirigente su proposta del responsabile del procedi-	
mento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di riso-	
luzione del contratto ai sensi dall'art. 108 del Codice Contratti ai fini dell'applicazione del-	
le penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltato-	
re rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori	
- 25 -	

per compiere i lavori. Qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo di	
contratto l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto.	
Art . 38 - Forma e contenuto delle riserve	
L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, sen-	
za poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazio-	
ne o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere iscritte a pena	
di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla	
cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre	
a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'at-	
to della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievo-	
le. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le	
riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni	
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammis-	
sibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute;	
qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formula-	
zione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, en-	
tro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 190, comma 3, del DPR 207/2010 Regola-	
mento di esecuzione. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza	
possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.	
Art . 39 - Proprietà degli oggetti trovati	
Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla sta-	
zione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la	
storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei	
fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori	
stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e	
- 26 -	

per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne	
l'integrità ed il diligente recupero. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o ar-	
cheologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore	
non può demolire o comunque alterare i reperti, ne può rimuoverli senza autorizzazione	
della stazione appaltante.	
Art . 40 - Avviso ai creditori	
A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso	
l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro	
credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute; la garanzia	
contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato	
di collaudo provvisorio.	
Art . 41 - Collaudo	
II collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.	
L'Amministrazione provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche	
dei lavori, riservandosi la nomina anche durante il corso dell'opera. L'Amministrazione,	
nei casi previsti, potrà optare per il certificato di regolare esecuzione, di cui all'art. 237 del	
DPR 207/2010 , da redigersi a cura del Direttore dei lavori non oltre tre mesi dall'ultima-	
zione dei lavori. Per tutti i lavori oggetto del presente appalto verrà redatto un certificato di	
collaudo secondo le modalità previste dagli artt. 215 e 238 del DPR 207/2010. Il certificato	
di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'e-	
missione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato	
ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza	
del medesimo termine. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle	
operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico	
dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejus-	
27	
- 27 -	

sorie prestate ai sensi dell'art. 54 della L. R. n° 5/2007 e dell'articolo 123 del DPR	
207/2010. Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del DPR 207/2010 sono ad esclusivo carico	
dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la	
intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le	
ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali	
spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.	
Art 42 - Difetti di costruzione	
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la	
difformità e i vizi dell'opera.	
TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI	
Art . 43 - Accordo bonario su riserve di importo notevole	
Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui im-	
porto complessivo superi i limiti del 15% dell'importo contrattuale, indicati nell'art. 205	
comma 2 del codice dei contratti, l'Amministrazione seguirà la procedura ivi indicata.	
Art . 44 - Risoluzione del contratto	
Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico	
dell'Appaltatore, o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione	
dei lavori, o per inadempimento di contratti di cottimo, l'Amministrazione attiverà le pro-	
cedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le con-	
seguenze di cui all'art. 108 del Codice Appalti.	
Art . 45 - Controversie	
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti	
al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del Codice dei Con-	
tratti, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro in cui è stato stipulato il contratto. Le	
disposizioni relative all'accordo bonario si applicano qualora in seguito all'iscrizione di	
- 28 -	

riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera vari tra il 5 ed il 15 per	
cento dell'importo contrattuale. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le ri-	
serve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato	
quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano	
nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell'ambito comunque di un limite massimo	
complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs.	
n° 50/2016, le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere	
proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo	
complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento	
dell'importo contrattuale. Inoltre non possono essere oggetto di riserva gli aspetti proget-	
tuali che, ai sensi dell'art. 217 del D. Lgs. n. 50/2016, sono stati oggetto di verifica. Si	
esclude la possibilità di ricorrere alla Camera Arbitrale. Le riserve e le pretese dell'appalta-	
tore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della pro-	
cedura di accordo bonario ai sensi dall'art. 205 del Codice dei Contratti sono esaminate e	
valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di col-	
laudo effettuata ai sensi dell'art. 204 del DPR 207/2010 Regolamento. La sottoscrizione	
dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di	
carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.	
Art . 46 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori	
Sono a carico dell'appaltatore le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei	
documenti e disegni di progetto quali elaborati di cantiere, compresi quelli tributari, ad ec-	
cezione dell'I.V.A. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tarif-	
fe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto. Sono pure a ca-	
rico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del	
lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio	
- 29 -	

o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione	
contabile, sui certificati, i verbali e quant'altro saranno seguite le indicazioni di cui alla	
Circolare Min. Finanze 1° luglio 1998, n° 171/E recante: Imposta di bollo - Artt. 2 e 28	
della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992 nonché della risoluzione	
dell'Agenzia delle Entrate n° 97/E del 27.03.2002. Se al termine dei lavori il valore del	
contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore	
provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori im-	
poste dovute sulla differenza: Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione	
da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versa-	
mento delle maggiori imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto	
risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita	
dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori im-	
poste eventualmente pagate.	
Art . 47 - Oneri a carico dell'appaltatore	
Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati	
con il prezzo di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli	
oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro	
compenso anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il	
quinto d'obbligo.	
Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono	
comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore: a) le spese per l'impianto,	
la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; b) le spese per trasporto di qualsiasi mate-	
riale o mezzo d'opera; c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro oc-	
corre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; d) le spese per analisi, rilievi, tracciati, ve-	
rifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta	
- 30 -	

del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal	
giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emis-	
sione del certificato di regolare esecuzione; e) le spese per le vie di accesso al cantiere; f)	
le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'uf-	
ficio di direzione lavori; g) le spese per passaggio e per occupazioni temporanee; h) le spe-	
se per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o	
all'emissione del certificato di regolare esecuzione; i) le spese di adeguamento del cantiere	
in osservanza del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. j) le spese necessarie per	
garantire l'accesso alle proprietà pubbliche e private, tramite l'utilizzo di passerelle metal-	
liche.	
Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti: k) la comunicazio-	
ne settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo; riguardante le se-	
guenti notizie: a) numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e	
livello retributivo; b) giorni in cui non si è lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nella setti-	
mana; l) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reinte-	
grazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fideiussioni e	
polizze prestate a qualunque titolo; m) le spese per la redazione dei piani di sicurezza del	
cantiere e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, a nor-	
ma dell'art. 53 della L. R. 5/2007; n) le spese per garantire, nei luoghi di intervento, al per-	
sonale ed ai mezzi l'accesso sui luoghi di lavoro; le spese per corredare i disegni di conta-	
bilità di documentazione fotografica dell'intero intervento; o) oneri relativi all'utilizzo di	
aree di stoccaggio temporaneo di materiali e macchinari da utilizzarsi in cantiere.	
Il corrispettivo per gli obblighi e gli oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le	
spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun compenso specifi-	
co.	
21	
- 31 -	

Art . 48 - Controlli dell'Amministrazione	
L'Amministrazione rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispet-	
tive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del	
contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno	
previste nell'ordinamento, e in particolare nel Regolamento di esecuzione, nel D.Lgs n°	
81/2008 e secondo le regole di buona fede e correttezza:	
- Responsabile del procedimento: Ing. Adalberto Pibiri;	_
- Responsabile dei lavori (D. Lgs. n. 81/2008): Ing. Adalberto Pibiri;	
- Coordinatore sicurezza fase esecuzione (art. 151 DPR 207/2010): Ing. Maurizio Contu;	
- Direttore dei lavori (art. 148 DPR 207/2010): Ing. Maurizio Contu;	
La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita	
secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 C.C. e seguenti, in caso di contrasto con	
le espressioni letterali, e dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei	_
lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede. I controlli e le verifiche ese-	
guite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'ap-	_
paltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati,	
ne la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali	
controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, ne	
alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.	
Art . 49 - Accesso agli atti	
Per quanto attiene all'eventuale richiesta di accesso agli atti si rinvia alla Legge 7 agosto	
1990, n° 241 ed al regolamento comunale sull'accesso, che disciplinano la materia.	
Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016, sono sottratte all'accesso le relazioni riservate	
del Direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'Impresa.	
Art 50 - Richiamo per quanto non previsto	
- 32 -	

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia	
di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore, e particolarmente al Capito-	
lato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, le cui disposi-	
zioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del Capitolato speciale di	
appalto, e altresì a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 106/2011.	
Art . 51 - Clausole particolarmente onerose	
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore, per il	
fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più com-	
plessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate,	
offerta che ora con la firma del contratto viene confermata, dichiara di avere esatta cono-	
scenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici, che	
seppure non materialmente allegati vengono unitamente conservati al contratto, e special-	
mente il capitolato speciale, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente, come pure	
lo schema di contratto allegato al progetto, al quale il presente contratto si è sostanzialmen-	
te conformato. L'Appaltatore ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice	
civile, sottoscrivendo il presente contratto e il capitolato speciale, come pure i disegni e	
tutti gli altri elaborati, che seppure non materialmente allegati vengono unitamente conser-	
vati al contratto, dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli	
articoli seguenti: Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione;	
Art. 12 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa; Art. 16 - Subappalto e Av-	
valimento; Art. 17 - Lavoratori dipendenti e loro tutela; Art. 18 - Sicurezza e salute nel	
cantiere; Art. 21 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto; Art.	
22 - Programma di esecuzione dei lavori; Art. 24 - Sospensioni o riprese dei lavori; Art. 27	
- Danni nel corso dei lavori; Art. 29 - Nuovi prezzi per lavori non previsti; Art. 37 - Penali	
Art. 41 – Collaudo; Art. 42 - Difetti di costruzione; Art. 45 – Controversie; Art. 47 - Oneri	
- 33 -	

a carico dell'appaltatore.	
La Ditta dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all'art. 13 del RGDP in	
relazione ai dati contenuti nel presente contratto, e di essere al corrente che il Comune di	
Selargius, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali	
conferiti con il presente atto, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e	
telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi	
richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi	
all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al	
Regolamento UE 2016/679 (RGDP). I dati raccolti con il presente atto potranno essere	
comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici	
espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio. Il Responsabile della	
Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), è stato individuato nella	
SIPAL S.r.l., con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60, Tel: 070/42835, email:	
dpo@sipal.sardegna.it, pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it.	
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato, conforme-	
mente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici, approva-	
to con D. Lgs. n. 50/2016. Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettroni-	
ca, è stato redatto da me, Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli	
strumenti informatici su numero pagine per intero e righe della	
pagina. Il presente contratto viene da me, Segretario, letto alle parti	
contraenti, che riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia pre-	
senza e vista lo sottoscrivono, con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1,	
lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).	
L'APPALTATORE (firmato digitalmente)	
IL DIRETTORE D'AREA Ing. Adalberto Pibiri (firmato digitalmente)	

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Carla Sesta (firmato digitalmente)	
Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti	
sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 07 marzo 2005,	
n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).	
IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Carla Sesta (firmato digitalmente)	
- 35 -	